



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DEI LAVORATORI E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

approvato con delibera della Giunta Comunale n. **152** del **3/11/2011**

Art. 1 Composizione del Comitato Unico di Garanzia

E' istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale.

Il CUG è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Nel complesso deve essere assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Comitato è nominato dal Responsabile del settore finanziario per quattro anni e comunque fino alla costituzione del nuovo Comitato. Gli incarichi ai singoli componenti possono essere rinnovati una sola volta.

I componenti del CUG, rappresentanti dell'Amministrazione, saranno selezionati fra tutti coloro che avranno comunicato la propria disponibilità, in base al curriculum trasmesso e tenendo conto delle:

- adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG
- adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale
- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

Ai fini della selezione, nel caso di disponibilità eccedenti il numero richiesto, si potrà procedere ad un colloquio a cura del Funzionario Responsabile del settore finanziario; in caso di mancanti o insufficienti disponibilità provvederà d'ufficio il responsabile suddetto;

Il Presidente è designato dal Funzionario Responsabile del settore finanziario ed è scelto tra i componenti del CUG rappresentanti l'Amministrazione; deve possedere oltre ai requisiti richiesti per gli altri componenti, anche elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale:

Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.

Gli incarichi ai singoli componenti possono essere rinnovati una sola volta.

L'attività del Comitato è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro e non dà luogo a compensi aggiuntivi.

Art. 2 Funzioni

Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, di cui alla direttiva ministeriale del 04/03/2011, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate e che possono essere sinteticamente riassunti:

a) compiti propositivi:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle

- persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere)
- diffusione delle conoscenze ed esperienze nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche- mobbing- nell'amministrazione pubblica di appartenenza.

b) compiti consultivi su:

- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione,
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze;

c) compiti di verifica:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il CUG esercita le proprie funzioni utilizzandole risorse umane e strumentali messe a disposizioni dall'Ente, idonee a garantire le finalità previste, anche sulla base di quanto stabilito dai CCNL vigenti.

Il Comitato unico redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing, oltre che sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La relazione viene trasmessa alla Giunta Comunale.

Art. 3 Rapporti con l'Amministrazione

Il Comune di Misano Adriatico favorisce l'operatività del CUG garantendo strumenti idonei al suo funzionamento, in particolare:

- valorizza i risultati del lavoro svolto dal CUG riservandogli apposito spazio sul sito istituzionale dell'Ente;
- agevola la partecipazione dei componenti all'interno del CUG ;
- fornisce i dati e le informazioni necessarie a garantire l'effettiva operatività del Comitato.

Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze, formula proposte che potranno essere oggetto di esame nella contrattazione decentrata tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali di settore.

Art. 4 Rapporti con altri organismi

Il CUG, nell'adempimento dei suoi compiti, può operare in collaborazione:

- con il Consigliere/a nazionale di parità di cui all' art. 57 del D.Lgs. 165/2001 (come novellato dalla legge 183/2010);
- con il Consigliere/a di parità territorialmente competente;
- con l'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri;

Art. 5 Disposizioni finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. E' rimessa inoltre alla valutazione dello stesso CUG l'adozione di un eventuale regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso